COMUNE DI CRESPINA

(Provincia di Pisa)

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nella seduta del 28/04/04

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 10/05/04

INDICE

- Articolo 1: Ambito di applicazione e validità;
- Articolo 2: Funzioni consultive;
- Articolo 3: Funzioni di controllo;
- Articolo 4: Esclusioni e limitazioni;
- Articolo 5: Manifestazioni temporanee;
- Articolo 6: Documentazione tecnica;
- Articolo 7: Nomina, composizione e durata in carica;
- Articolo 8: Trasmissione della documentazione e convocazione della Commissione;
- Articolo 9: Adunanze;
- Articolo 10: Intervento di soggetti esterni;
- Articolo 11: Deliberazioni ed obbligo di astensione;
- Articolo 12: Verbalizzazione;
- Articolo 13: Sopralluoghi;
- Articolo 14: Trasmissione del verbale;
- Articolo 15: Spese della Commissione e trattamento economico dei componenti;
- Articolo 16: Norma finale.
- ALLEGATO A: Documentazione tecnica da allegare alla richiesta di parere di fattibilità (esame del progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- ALLEGATO B: Documentazione tecnica necessaria per la verifica dell'agibilità (mediante sopralluogo a fine lavori);
- ALLEGATO C: Particolari manifestazioni
 (Mostre, esposizioni temporanee e spettacoli in edifici non aventi le
 caratteristiche tipiche dei locali di pubblico spettacolo: scuole, capannoni,
 esercizi commerciali, ecc.);
- ALLEGATO D: Manifestazioni varie all'aperto.

Articolo 1 Ambito di Applicazione e validità

- 1. Il Presente Regolamento disciplina l'attività ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, istituita, per il triennio 2003-2005, con Provvedimento Sindacale n. 27 del 27/06/03, in attuazione dell'art. 141-bis del R.D. 06.05.1940 n. 635 introdotto dall'art. 4 del DPR 28.05.2001 n. 311. Al termine della durata in carica della Commissione il presente Regolamento conserva la propria validità, salvo che venga diversamente disposto dalla nuova Commissione nominata ai sensi dell'art. 7 del medesimo.
- 2. Tale Commissione ha funzioni consultive e di controllo.

Articolo 2 Funzioni consultive

- 1. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311, di modifica del R.D. n. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del Testo Unico 18/06/1931 n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza T.U.L.P.S.), la Commissione esercita le seguenti funzioni consultive:
 - a) Espressione del parere su progetti di nuovi teatri, locali di pubblico spettacolo e/o di trattenimento e d'impianti sportivi o su progetti comportanti sostanziali modificazioni a locali o impianti di tale tipo già esistenti;
 - b) verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e degli impianti di cui sopra, dettando eventuali prescrizioni nell'interesse della sicurezza, dell'igiene e della pubblica incolumità in genere, al fine del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S e/o delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68-69 del T.U.L.P.S. attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del DPR 616/1977.
- 2. Nell'ipotesi di cui alla lett. a), la Commissione esamina il progetto ed esprime un parere preventivo di fattibilità che, se positivo, non esime l'interessato dal richiedere la licenza d'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. una volta ultimati i lavori di realizzazione o modificazione del locale o dell'impianto, in conformità del progetto approvato dalla Commissione stessa.
- 3. Nell'ipotesi di cui alla lett b), il parere della Commissione, oltre ad essere obbligatorio nel senso della sua necessaria richiesta ai fini della validità della licenza d'agibilità di cui all'art. 80 cit. e/o delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68-69 cit., è vincolante nel senso che obbliga l'ufficio comunale competente al rilascio del provvedimento, a pronunziarsi in conformità con esso.
- 4. Se la Commissione pronunzia parere favorevole dettando eventuali prescrizioni, la licenza d'agibilità e/o di polizia amministrativa rilasciata dall'ufficio comunale competente, è espressamente condizionata all'adempimento delle prescrizioni dettate, riservandosi la Commissione, in sede di controllo, di determinare i tempi e le modalità della verifica di tali adempimenti.

Articolo 3 Funzioni di controllo

- 1. Sempre ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311, di modifica del R.D. n. 635/1940 (Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.), la Commissione esercita le seguenti funzioni di controllo:
 - verifica della generale osservanza delle disposizioni vigenti dettate a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, con particolare riguardo alla esistenza degli avvisi e delle scritte per il pubblico, destinate a tale scopo;
 - b) verifica degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine dell'iscrizione nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'art. 4 L. 18.03.1968 n. 337, e per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di locali da destinare a sale per pubblici spettacoli anche cinematografici o teatrali, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 08.01.1998 n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche,

- c) controllo periodico, della osservanza delle norme e delle prescrizioni imposte, nonché del corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza, con la cadenza e le modalità da essa stessa stabilite.
- 2. Nell'esercizio dell'attività di controllo la Commissione si riserva di suggerire all'ufficio competente al rilascio delle licenze, l'adozione dei provvedimenti necessari disponendo eventualmente, in caso di accertato inadempimento delle prescrizioni imposte, anche la revoca della licenza.
- 3. I pareri e gli atti di controllo sono espressi nelle forme e nelle modalità indicate negli artt. 9 e 11 del presente Regolamento.

Articolo 4 Esclusioni e limitazioni

- 1. La Commissione è competente per i soli locali od impianti da realizzare o ubicati nel territorio del Comune di Crespina, salva sempre la competenza esclusiva della Commissione Provinciale di Vigilanza che, ai sensi dell'art. 142 comma 9 del R.D. 635/1940 come sostituito dall'art. 4 del DPR 311/2001, permane nei seguenti casi:
 - a) per i cinema, teatri, e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori;
 - b) per gli altri locali ed impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
 - c) per i parchi di divertimento che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della Salute.
- 2. Sono, inoltre, escluse dalle verifiche e accertamenti della Commissione:
- i luoghi all'aperto quali piazze e aree urbane ove si svolgono manifestazioni e spettacoli vari, purché prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico (tribune e simili), ivi comprese le ipotesi in cui si faccia uso di palchi o pedane per artisti con un'altezza massima di mt. 0,8 e/o di attrezzature elettriche e/o impianti di amplificazione sonora installati in aree non accessibili al pubblico; in tali casi, ai sensi del Titolo IX del D.M. 19.08.1996, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di polizia amministrativa, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
- fiere, sagre e similari qualora non prevedano l'allestimento di aree o locali destinati ad attività di pubblico trattenimento (piste da ballo, ecc.);
- **3.** Nell'ipotesi di cui all'art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940 come sostituito dall'art. 4 del DPR 311/2001 (locali o impianti con capienza pari od inferiore alle 200 persone) la presentazione della relazione tecnica da parte del professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, dei geometri, degli architetti, o dei periti industriali, attestante la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche previste dal D.M. 19.08.1996 o per gli impianti sportivi dal D.M. 18.03.1996, vale ad escludere solo le verifiche e gli accertamenti della Commissione in sede di sopralluogo, ma non dispensa la stessa dall'espressione del parere sul progetto del locale o dell'impianto.
- **4.** Se lo ritiene opportuno, la Commissione si riserva il potere di disporre il sopralluogo anche in caso di presentazione della relazione tecnica di cui al comma precedente.
- **5.** Salvo quanto previsto dagli artt.141-bis e 142 del R.D. 635/1940 per l'esercizio dei controlli di cui al 1° c. lett. e) dell'art. 141 del R.D. 635/1940, e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali sia stata già concessa l'agibilità in data non anteriore a due anni da parte della Commissione Provinciale di cui all'art. 142 o della Commissione Comunale di cui all'art. 141-bis del R.D. 635/1940.

Articolo 5 Manifestazioni temporanee

1. Le istanze relative all'ottenimento della licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68-69 del T.U.L.P.S. per le manifestazioni temporanee che non siano escluse dalle verifiche e accertamenti della Commissione ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, devono essere

presentate, complete della documentazione tecnica di cui all'art. 6 del presente Regolamento, all'ufficio comunale competente al rilascio di dette licenze almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione, e ciò al fine di consentirne la trasmissione in via preventiva ai membri della Commissione e la successiva convocazione della medesima.

- 2. I sopralluoghi, la data e l'orario degli stessi saranno decisi dalla Commissione nella seduta relativa al parere preventivo e saranno comunicati per iscritto all'interessato a cura del Segretario della Commissione, invitandolo a predisporre entro detto termine le attrezzature e la documentazione di cui all'allegato B del presente Regolamento; la data del sopralluogo dovrà essere decisa dalla Commissione in modo da effettuarlo con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio della manifestazione, al fine di consentire all'interessato l'adeguamento alle prescrizioni eventualmente imposte dalla medesima in sede di sopralluogo a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Ai sopralluoghi di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.
- 3. Se per il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non sarà possibile convocare la Commissione o non sarà possibile lo svolgimento dei sopralluoghi, nonché l'adeguamento alle prescrizioni imposte, l'istanza sarà archiviata, salva diversa valutazione del Sindaco, in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 6 Documentazione tecnica

- 1. La documentazione tecnica da allegare alle istanze per l'esame sui progetti o per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e/o delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68-69 del T.U.L.P.S. è determinata negli allegati A,B,C,D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
- 2. Tale documentazione deve essere prodotta in n. 6 copie al fine di consentirne la trasmissione in via preventiva a ciascun membro della Commissione; nel caso di impianto sportivo, dovranno essere prodotte n. 7 copie, al fine di consentirne la trasmissione anche al rappresentante del CONI.

Articolo 7 Nomina, composizione e durata in carica

- 1. La Commissione è nominata dal Sindaco, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 141-bis del R.D. 635/1940 relativamente alla composizione della medesima.
- 2. La Commissione resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
- 3. La Commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
- 4. Il Sindaco provvede alla nomina di un Segretario della Commissione, al quale spettano i compiti al medesimo attribuiti dal presente Regolamento.

Articolo 8 Trasmissione della documentazione e convocazione della Commissione

- 1. Gli uffici comunali competenti al rilascio della licenza di agibilità nonché delle altre licenze di Pubblica Sicurezza, al ricevimento delle relative istanze verificano se le medesime debbano essere sottoposte alle verifiche e/o accertamenti della Commissione Comunale, sulla base di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento; in caso positivo, tali uffici comunali ne danno comunicazione scritta al Presidente e al Segretario della Commissione chiedendo di provvedere alla convocazione della medesima e trasmettendo le richieste corredate dalla documentazione tecnica di cui all'art. 6 del presente Regolamento al fine di consentirne la trasmissione in via preventiva ai membri della Commissione.
- 2. Successivamente al ricevimento dell'istanza trasmessa ai sensi del comma 1 dall'ufficio comunale competente al rilascio della licenza, il Segretario provvede alla trasmissione in via preventiva della stessa e della documentazione ad essa allegata, ad ogni Commissario e convoca la Commissione; tale convocazione della Commissione deve essere effettuata per iscritto, con

comunicazione indirizzata anche via fax ai membri della medesima; nella comunicazione è contenuto anche l'ordine del giorno redatto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.

- 3. In seguito alla comunicazione di cui al comma 1 da parte dell'ufficio comunale competente al rilascio della relativa licenza, il Presidente concorda con il Segretario l'ordine del giorno, che indica le pratiche e le questioni che saranno sottoposte all'esame della Commissione nel corso della riunione; una volta formato l'ordine del giorno, esso rimane depositato presso il Segretario, sino al giorno fissato per l'adunanza
- 4. Concordato l'ordine del giorno, il Presidente dà mandato al Segretario, per la predisposizione dello stesso e per la convocazione della riunione, con le modalità indicate dal comma 2 del presente articolo.
- 5. Con la comunicazione dell'ordine del giorno, effettuata ai sensi del comma 2 assieme alla convocazione della riunione, sono determinate le pratiche e le questioni da trattare nella seduta; ciò esclude che nella stessa seduta possano essere trattate e discusse questioni non precedentemente fissate dall'ordine del giorno stesso.
- 6. Tuttavia il Presidente, in caso di urgente necessità debitamente motivata, può richiedere che nella seduta siano discusse anche pratiche o questioni non rientranti nell'ordine del giorno come sopra determinato; in tale ipotesi la Commissione decide se la pratica o la questione possa essere ammessa alla discussione ed alla votazione finale, valutando la fondatezza delle ragioni addotte, e dandone atto nel verbale della seduta.
- 7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, è comunque fatto salvo il diritto di ogni membro della Commissione di astenersi dalla votazione sulla questione ammessa, dichiarando di non essere stato sufficientemente informato.

Articolo 9 Adunanze

- 1. Per la regolare costituzione della Commissione, nonché per l'idoneità della medesima a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, è necessaria la presenza di tutti i suoi membri effettivi o supplenti.
- 2. Per ogni membro della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti.
- 3. Allo scopo di garantire sempre la regolare costituzione dell'organo, è sempre ammesso, per ciascuna amministrazione od organizzazione interessata, il potere di delegare un soggetto determinato, in caso di accertata assenza o impedimento sia del membro effettivo che del membro supplente.

Articolo 10 Intervento di soggetti esterni

- 1. Il destinatario del provvedimento finale può partecipare, anche mediante proprio rappresentante, alle sedute della Commissione per fornire eventuali chiarimenti e presentare memorie e documenti; in tale ipotesi la richiesta d'intervento dei soggetti indicati dovrà essere contenuta nella domanda di esame preliminare del progetto o nell'istanza per rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. e/o di licenza di polizia amministrativa ai sensi degli artt. 68-69 del T.U.L.P.S.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Segretario della Commissione avrà cura di effettuare la convocazione del soggetto esterno, comunicandogli il giorno, l'ora e il luogo della seduta.
- 3. Ogni membro della commissione ha facoltà di richiedere nel corso della seduta la convocazione del soggetto destinatario del provvedimento finale o suo rappresentante, nell'ipotesi in cui, previo esame della pratica e della documentazione tecnica allegata, ritenga necessari alcuni chiarimenti; in tale ipotesi la convocazione del soggetto esterno avrà luogo in una riunione successiva, la cui data è stabilita dalla Commissione stessa.

Articolo 11 Deliberazioni ed obbligo di astensione

- 1. Le deliberazioni della Commissione sono valide se assunte con il consenso unanime di tutti i suoi componenti, regolarmente intervenuti alla seduta ai sensi del precedente art. 9.
- 2. I pareri della Commissione sono dati per iscritto e risultano dal verbale della seduta da redigere ai sensi del successivo art. 12, del quale deve essere consegnata copia all'interessato a cura del Segretario.
- 3. I componenti della Commissione sono obbligati ad astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, quando una pratica all'ordine del giorno coinvolge i propri interessi o del proprio coniuge o gli interessi di parenti e/o affini entro il secondo grado.

Articolo 12 Verbalizzazione

- 1. Il verbale, redatto dal Segretario e da questi letto ai membri della Commissione al termine della riunione, deve indicare, oltre al giorno e l'ora della seduta:
 - i nominativi delle persone intervenute;
 - gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - un sunto della discussione svolta per ogni argomento;
 - la deliberazione adottata, con indicazione dell'esito della votazione.

Una volta formato il verbale questo viene letto dal Segretario e sottoscritto da tutti gli intervenuti, assieme al Presidente ed al Segretario stesso.

- 2. Ogni componente ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni del proprio voto ed ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante.
- 3. È assicurato l'accesso ai verbali della commissione nei limiti della normativa di legge e di regolamento vigente in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi, e nel rispetto delle norma a tutela della privacy.

Articolo 13 Sopralluoghi

- 1. Se per il rilascio della licenza di agibilità per nuovi locali o per modifiche strutturali apportate a locali già esistenti, vengono richiesti o sono disposti da parte della Commissione dei sopralluoghi al locale o all'impianto, questa, nell'ambito della seduta nella quale si è discussa la relativa pratica, fissa il giorno e l'ora degli stessi in cui gli stessi saranno effettuati senza necessità della lettera di convocazione di cui all'art. 8 comma 2 del presente Regolamento.
- 2. Determinati il giorno e l'orario di svolgimento del sopralluogo, questi sono comunicati per iscritto all'interessato a cura del Segretario della Commissione, invitandolo a predisporre entro detto termine le attrezzature e la documentazione di cui all'allegato B del presente Regolamento. Se per il mancato rispetto del medesimo non sarà possibile lo svolgimento del sopralluogo l'istanza sarà archiviata, salva diversa valutazione del Sindaco, in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza. Al sopralluogo potrà assistere anche l'interessato, in proprio o debitamente rappresentato, con facoltà di sottoporre alla Commissione memorie scritte o documenti.
- 3. Anche per i sopralluoghi si osservano le regole relative alla regolare costituzione della Commissione di cui all'art. 9.
- 4. Il Segretario redige il verbale del sopralluogo con le modalità indicate dall'art. 12.
- 5. I sopralluoghi sui locali od impianti già esistenti o sulle manifestazioni temporanee, possono essere sempre disposti dalla Commissione nelle sue funzioni di controllo di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con le forme e le modalità da essa stessa stabilite.

Articolo 14 Trasmissione del verbale

1. Ultimati i lavori della Commissione, il Segretario trasmette copia del relativo verbale all'ufficio comunale che aveva richiesto la convocazione della Commissione, al fine di consentire a tale

ufficio di provvedere al rilascio della licenza o al diniego della medesima in conformità al parere della Commissione.

- 2. Il Segretario trasmette copia del verbale della commissione anche al soggetto richiedente, invitandolo, in caso di parere favorevole della Commissione, a prendere contatto con l'ufficio comunale competente al rilascio della licenza.
- 3. Copia del verbale viene trasmesso, a cura del Segretario, anche a ciascun membro della Commissione.

Articolo 15 Spese della Commissione e trattamento economico dei componenti

- 1. Le spese della Commissione sono a carico del richiedente, e saranno da questi anticipate mediante versamento effettuato a favore del Comune di Crespina, al momento della presentazione della domanda di esame del progetto o dell'istanza per il rilascio della licenza; alla determinazione del suo ammontare provvede il Segretario della Commissione, avendo riguardo alla eventuale partecipazione del membro aggregato esperto in acustica o della necessità di integrare la Commissione con il membro designato dal Comitato Provinciale del CONI di Pisa, se oggetto di verifica è un impianto sportivo.
- 2. All'esperto in elettrotecnica, nonché al Consulente Tecnico del Servizio Impianti Sportivi delegato dal CONI, su indicazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa, è riconosciuto un compenso di € 125,00. Per gli altri componenti della Commissione esterni al Comune spetta un compenso forfettario di € 40,00.
- 3. Tale compenso sarà dovuto sia per l'intervento alle sedute della Commissione, sia per l'intervento ai sopralluoghi da essa disposti; nessun compenso è dovuto per l'attività di vigilanza da espletare successivamente, sull'osservanza delle prescrizioni imposte.
- 4. Al termine dell'anno solare, il Segretario provvederà al conteggio delle presenze alle sedute degli aventi diritto ed ai sopralluoghi della commissione e provvederà alla liquidazione delle relative spettanze.
- 5. Agli altri membri della Commissione potranno essere riconosciute, dai rispettivi enti di appartenenza, indennità di missione o di trasferta, secondo le norme vigenti negli ordinamenti degli enti stessi.

Articolo 16 Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme vigenti in materia ed in particolare quelle del R.D. 06.05.1940 n. 635, come modificato dal D.P.R. 28.05.2001 n. 311 e quelle della L. 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO A

Documentazione tecnica da allegare alla richiesta di parere di fattibilità (esame del progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione)

RELAZIONE TECNICA GENERALE

La relazione deve:

- 1) fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva;
- 2) fornire l'elenco della normativa vigente presa a riferimento dalla progettazione;
- 3) rendere conto dell'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti e agli edifici circostanti nonché alle attività che vi si svolgono (se in qualche modo rilevanti), alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché al sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;
- 4) descrivere l'articolazione planivolumetrica dell'edificio ove si svolge l'attività, precisando la sua altezza totale in gronda e la guota del piano in cui è localizzata l'attività;
- 5) evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo:
 - a) <u>per l'isolamento:</u> alle caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sovrastanti o sotto stanti (spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, loro resistenza al fuoco, ecc.);
 - b) <u>per le vie di esodo:</u> alle caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi, ecc,), con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minor ampiezza;
 - c) per le strutture: alle caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali, compresa la loro resistenza al fuoco; dal punto di vista statico, la relazione dovrà riportare i principali parametri progettuali riferiti alla normativa antisismica vigente, con allegati i relativi disegni esecutivi;
 - d) <u>per i materiali di arredo e finitura:</u> alle caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, contro soffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

La relazione deve inoltre fornire, possibilmente con elaborati separati, dettagliate informazioni concernenti:

- <u>i servizi igienici</u>, con specifico riferimento a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 e nel caso anche con specifici riferimenti a quanto prescritto dalle normative CONI, comprensivo delle prescrizione di cui alla legge 13/89 e successive modifiche e relativi regolamenti di esecuzione;
- relazione relativa agli scarichi fognari;
- indicazione di idonea fornitura di acqua potabile e la presenza di erogatori a zampillo nei bagni ed eventualmente anche in altre zone di sosta;
- gli impianti di ventilazione: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora di tali ricambi, il tipo di canalizzazione e la rispettiva classe di reazione al fuoco, nonché la presenza di eventuali serrande tagliafuoco; per i locali muniti di impianto di condizionamento dovrà essere fornita, in aggiunta alle precedenti informazioni, l' indicazione della temperatura e della umidità relativa; per i locali già esistenti dovrà essere presentata la documentazione attestante il rispetto della disposizione di cui all'articolo 166 della citata circolare n. 16/1951:
- gli impianti di riscaldamento, per i quali dovranno essere indicati i percorsi delle canalizzazioni, le loro dimensioni geometriche, la natura dei materiali, le portate, nonché il numero e la posizione delle serrande tagliafuoco; dovranno inoltre essere indicati, conformemente ai regolamenti locali di igiene, i percorsi e lo sbocco dei camini e delle cappe di espulsione in generale;

- gli impianti di estinzione degli incendi, dei quali dovranno essere fornite le caratteristiche geometriche e idrauliche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione; quanto al tipo di approvvigionamento, se da acquedotto cittadino, dovrà essere indicata la pressione di esercizio; se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua localizzazione e la capacità in metri cubi, nonché le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e la presenza di linee preferenziali per l'alimentazione elettrica; dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero, sia in totale che con riferimento alle singole categorie;
- <u>le aree e gli impianti a rischio specifico</u> (depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni, cabine elettriche, cucine alimentate a gas metano/gpl, ecc.): per i relativi locali dovranno essere precisati: l'ubicazione, l'accesso, le caratteristiche geometriche, le caratteristiche delle strutture di delimitazione e di compartimentazione con gli ambienti adiacenti (materiali, spessore e resistenze al fuoco), le distanze interne, le caratteristiche geometriche delle superfici di aerazione, il tipo di chiusura. Dovranno essere dettagliate le modalità di separazione di dette aree da quelle dove è previsto l'accesso del pubblico.

Dovranno inoltre essere specificati:

<u>per le centrali di produzione calore</u>: la potenzialità termica di ciascuna caldaia e la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile;

<u>per quelle alimentate a gas metano</u> (compresi i piani cottura delle cucine), la descrizione del percorso della rete di adduzione, le protezioni adottate per gli attraversamenti interni, la posizione del misuratore e le caratteristiche dell'armadietto di contenimento e protezione;

<u>per quelle alimentate a combustibile liquido</u>: il tipo di combustibile, la posizione, la quota di interramento e la capacità geometrica dei serbatoi; l'altezza della soglia nel vano di accesso per la realizzazione del bacino di contenimento;

<u>per gli impianti di rilevazione e di segnalazione automatica</u> (fumo ed incendio): indicazione del numero e della posizione delle testine di rilevazione e delle caratteristiche dell'impianto di segnalazione;

<u>calcolo presenze</u>: la relazione tecnica dovrà in ogni caso essere comprensiva di un calcolo della capienza del locale o dell'impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza (superficie e vie di esodo) e di igiene (volume e ricambi d'aria del locale, con particolare riferimento all'eventuale impianto di aerazione),

<u>calcolo statico</u>: per la parte statica dell'edificio dovrà essere indicato il carico massimo sopportabile dai solai di tutti gli ambienti riceventi il pubblico, nonché delle strutture verticali e orizzontali (copertura) nonché dei carichi sospesi (controsoffitti, rivestimenti, pareti mobili, lampadari, ecc);

I progetti relativi alla costruzione di nuovi locali ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Quando sono impiegate <u>attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è richiesta anche una relazione tecnica dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n.425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.</u>

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (L.447/95)

Detta documentazione deve essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale, iscritto negli appositi elenchi provinciali ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995; detta documentazione deve essere redatta ai sensi dell'art. 12 della L.R. 89/1998 secondo i criteri di cui alla D.G.R.T. 788/1999 con modalità ivi previste; la medesima deve essere sottoscritta dal tecnico competente con le modalità di cui all'art. 4 della Legge 15/1968.

La documentazione deve contenere i seguenti elementi:

- 1) numero degli addetti al locale o all'impianto;
- 2) orari di esercizio del locale o dell'impianto;
- 3) dettagliata descrizione delle fonti di rumore e delle condizioni nelle quali sono effettuate le misurazioni (tempi di misura, condizioni meteo etc.)

e vi deve essere allegata:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, da parte del richiedente/titolare del locale o dell'impianto attestante che i contenuti della documentazione, per quanto di competenza corrispondono a verità;
- una planimetria in scala almeno 1:10.000 che individui chiaramente la disposizione dei locali o dell'impianto, degli ambienti abitativi più vicini; ed i punti nei quali sono state effettuate le misurazioni;
- attestazione del pagamento di €123,95, su c/c postale n. 200501 intestato a ARPAT Via Porpora 18 22, 50145 Firenze, con causale "Dip. di Pisa parere impatto acustico ex art. 8 L. 447/95; nell'ipotesi in cui vengano richieste da parte dell'A.R.P.A.T. delle integrazioni, dovrà procedersi al pagamento del conguaglio di €61,97.

ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici (quotati, datati, firmati e timbrati dal professionista abilitato che li ha redatti e vistati dal legale rappresentante dell'attività), dovranno comprendere:

- 1) Planimetria rappresentante:
- l'area interessata dall'attività esistente o in progetto nel contesto della viabilità pubblica;
- le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'edificio o dall'attività sottoposta ad esame;
- la presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo (elettrodotti, ferrovie, gasdotti, depositi di materiali combustibili liquidi o gassosi infiammabili, ecc.), con indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo;
- 2) Planimetria quotata rappresentante l'area occupata dall'attività, con indicazione delle destinazioni dei locali o degli edifici sovrastanti e sottostanti, a confine o prossimi (attività commerciali, artigianali, industriali, attività aperte al pubblico, a rischio specifico, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, di riduzione o misurazione del gas, depositi di materiali combustibili, di liquidi infiammabili od esplosivi);
- 3) Sezioni quotate trasversali e longitudinali in scala 1:500, che evidenzino, per un'area comprendente l'attività e la zona esterna circostante, il profilo dei corpi di fabbrica e degli edifici circostanti, con l'indicazione delle loro destinazione e distanza dall'attività in esame.
- 4) Piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 degli interni, che consentano di rilevare la destinazione di uso dei singoli locali, le loro dimensioni e superfici, compresi i locali di servizio (spogliatoi, ripostigli, antibagni, bagni con relativi scarichi), le condotte e i sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dei liquami con indicazione anche dei pozzetti di raccolta e degli sfiati;
- 5) Una planimetria, preferibilmente in scala 1:50, dovrà indicare in dettaglio, per le sale destinate al pubblico, la disposizione degli arredi, dei sedili, delle poltrone, dei rivestimenti, la distanza tra le file, la larghezza dei corridoi nei punti di minore ampiezza, il numero totale dei posti, il numero di file e di posti di ciascun settore.

N.B.: Gli elaborati di cui sopra dovranno consentire una rapida individuazione dell'attività e del suo isolamento rispetto agli edifici circostanti, la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso, la possibilità di evacuazione del pubblico verso "luoghi sicuri", nonché i possibili rischi per il locale di pubblico spettacolo derivanti da attività contigue.

Le sezioni dovranno indicare l'altezza in gronda dell'edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei singoli piani, nonché l'altezza libera interna di ciascun piano.

Dalle tavole allegate dovrà essere agevolmente rilevabile:

- l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di compartimentazione (orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e loro resistenza al fuoco (REI);

- le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale, senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipanico per l'apertura a spinta;
- l' individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale antincendio (indicando il numero delle rampe, dei gradini con l'alzata e la pedata), delle uscite di sicurezza, dei corridoi e del percorso per i portatori di handicap, con l'indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza (moduli);
- le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei "luoghi sicuri" (terrazze, cortili, giardini, ecc.);
- la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore;
- la posizione, l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;
- la localizzazione e le capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;
- la posizione e le caratteristiche degli estintori;
- la localizzazione degli elementi degli impianti di rilevazione e di allarme;
- la posizione dei punti luce di emergenza;
- la posizione dell'interruttore generale di corrente;
- la posizione dell'interruttore generale di corrente e dello sgancio generale.

Per l'impiantistica, dovrà essere reso evidente:

- il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;
- la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;
- il percorso delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;
- la posizione dei serbatoi, fuori terra od interrati (per questi ultimi dovrà essere indicata la profondità d'interramento rispetto alfa generatrice superiore);
- pianta e sezione, in scala 1:50, dei locali ed impianti a rischio specifico (depositi dei liquidi infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, cabine elettriche, sale motori, gruppi soccorritori, cucine, ecc.) indicanti:
- l'altezza e la superficie in pianta, le dimensioni orizzontali e verticali interne, la dimensione d'ingombro degli impianti e la loro distanza dalle pareti, la posizione e le caratteristi che geometriche delle aperture di aerazione;
- le caratteristiche delle strutture verticali od orizzontali, spessore e resistenza al fuoco;
- le caratteristiche degli elementi di chiusura (dimensioni, tenuta e resistenza al fuoco, sistemi di chiusura o autochiusura, presenza di maniglioni antipanico per l'apertura a spinta).
- Eventuale documentazione illustrativa o fotografica.

N.B.: I progetti di ristrutturazione, di trasformazione o di adequamento alle norme che prevedano:

- variazione di altezza, di superficie o di volume;
- modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o di separazione;
- modifiche distributive o di destinazione, devono essere integrati con elaborati grafici dello stato iniziale e dello stato sovrapposto in "giallo rosso",

devono essere integrati con elaborati grafici dello stato iniziale e dello stato sovrapposto in "giallo-rosso".

PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Nel caso di nuova realizzazione, trasformazione, ampliamento, ristrutturazione di impianti esistenti, dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2 fasc. 2459G.

La documentazione dovrà essere tale da consentire un'idonea valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione in conformità alla regola d'arte e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.

In particolare, la documentazione di progetto da presentare, in conformità alla citata guida CEI, dovrà comprendere:

a) Relazione descrittiva, conforme all'art. 2.2.1 della Guida CEI 0 - 2.

In particolare dovrà essere precisato, con riferimento alle vigenti norme di buona tecnica:

- la classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e il modo di collegamento a terra, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
- la modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti, con specifico riferimento al potere di interruzione dei dispositivi di interruzione, al coordinamento della corrente nominale degli stessi con le portate dei conduttori nelle relative condizioni di posa, al coordinamento dell' energia passante degli stessi con le sezioni e le caratteristiche dei conduttori:
- i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e alla emissione di gas tossici:
- i sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
- le caratteristiche degli impianti di sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi, ecc.), con particolare riferimento a: caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc.

b) Schemi elettrici.

In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:

- schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unifilare), conforme all'art. 2.2.2 della guida CEI O-2:
- disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettriche (quali quadri, apparecchiature, apparecchi illuminanti, prese) e il percorso delle condutture, conformi all'art. 2.2. 1 I della guida CEI 0-2;
- disegno planimetrico, di norma in scala 1 :50, indicante l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture;
- schemi dei quadri elettrici, conformi all'art. 2.2.10 della guida CEI 0-2.

c) Tabelle e calcoli dimensionali.

In particolare sono richieste, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:

- tabelle delle potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti, conformi all'articolo 2.4 della guida CEI 0-2;
- tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni, conformi all'articolo 2.2.5 della guida CEI 0-2;
- elenco dei componenti elettrici e delle condutture elettriche, conformi agli articoli 2.2.6. e
 2.2.7 della guida CEI 0-2, con le relative specifiche tecniche conformi all'articolo 2.2.8 della guida CEI 0-2;
- disegni illustranti le caratteristiche dell' impianto ed elaborati descrittivi e grafici di definizione delle modalità di installazione dell' impianto elettrico, conformi all'articolo 2.2.12 della guida CEI 0-2.

In caso di modifica, ampliamenti, ristrutturazioni di impianti elettrici preesistenti, la cui documentazione di progetto fosse già stata presentata alla Commissione, dovrà essere fornita la documentazione di progetto sopraindicata riferita alla situazione definitiva. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici dovranno essere ben evidenziati le modifiche e gli ampliamenti effettuati (in particolare, essi dovranno poter essere individuati anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto elettrico, sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi).

Infine dovrà essere verificata accuratamente la compatibilità delle nuove parti con l'impianto preesistente.

N.B.: per la costruzione o modifica di impianti sportivi, dovrà inoltre essere presentata la documentazione di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996 e, in particolare, il parere espresso dal CONI sul progetto, ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302.

ALLEGATO B

Documentazione tecnica necessaria per la verifica dell'agibilità (mediante sopralluogo a fine lavori)

Alla richiesta di verifica dell'agibilità mediante sopralluogo a fine lavori dovranno essere allegati:

- 1) Una planimetria indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo e delle uscite, comprese quelle di sicurezza. Di tale planimetria, oltre alle copie previste dall'art. 6 del presente Regolamento, dovrà essere prodotta un'ulteriore copia che, una volta verificata l'agibilità da parte della Commissione, verrà restituita al richiedente con il timbro del Comune e la firma per approvazione dei componenti della Commissione (tale copia dovrà essere conservata ed esibita in occasione di future verifiche e/o autorizzazioni automatiche);
- 2) Impianti elettrici: collaudi:
- Verbale di collaudo dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato ed iscritto ad albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze.
- Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (mod. A) all'Azienda ASL o all'ISPESL e copia dell'ultimo verbale di verifica da parte dell'autorità competente.
- Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro i contatti indiretti (mod. B) all'Azienda ASL o all' ISPESL e copia dell'ultimo verbale di verifica da parte dell'autorità competente;
- Copia della denuncia per verifiche di installazioni elettriche in luoghi pericolosi alla ASL;
- Copia della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore abilitato ai sensi della Legge 46/1990 nell'ambito delle proprie competenze.

Si ricorda che il codice deontologico richiede che il collaudo debba essere effettuato da tecnici che non abbiano collaborato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione e manutenzione degli impianti.

Pertanto, il professionista incaricato del collaudo dovrà dichiarare esplicitamente nel verbale di non aver partecipato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, direzione dei lavori ecc. dell'impianto oggetto di collaudo.

- 3) Verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi:
- Verbali di collaudo, redatti da tecnico abilitato, dell'intero edificio o impianto sportivo, con particolare riferimento ai diversi elementi strutturali (solai, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, torri faro, scale, parapetti, controsoffitti, lampadari, ecc.). I valori dei relativi carichi e sovraccarichi, compresi quelli sospesi, dovranno risultare conformi a quanto previsto dai decreti del ministro dei Lavori pubblici 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996;
- Se la data dei suddetti verbali è anteriore di oltre dieci anni o se l'intervento realizzato è comunque tale da interessare la staticità dell'edificio o dei singoli elementi, dovrà essere prodotto un aggiornato certificato di idoneità statica, rilasciato da professionista abilitato.
- 4) Certificazioni (rilasciate da enti, laboratori, professionisti autorizzati):
- Certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di separazione e di compartimentazione (su apposito modello);
- Certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento e dichiarazione della loro posa in opera redatta su apposito modello (Mod. A/0019);
- Calcolo del carico di fuoco di incendio e determinazione della classe dell'edificio;
- Calcolo di verifica della capacità di deflusso;
- Collaudo impianto di condizionamento;
- Verbale di prova a pressione dei serbatoi;
- Verbale di collaudo degli impianti di distribuzione del gas;
- Certificazione di omologazione delle apparecchiature di sicurezza:
- Verbale di prova di funzionamento dei presidi antincendio (su apposito modello);

- Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad attuare le disposizioni di cui al titolo XVII (gestione della sicurezza) prevista dal D.M. 19/08/96;
- Dichiarazione da parte del gestore, con ci si garantisce durante il trattenimento e/o spettacolo, la presenza di idoneo personale (elenco nominativo), per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, come stabilito dal D.M. 22.02.1996, n. 261, art. 4 comma 5 e art. 8 commi 2,3 e 4;
- Copia del piano di sicurezza antincendio adeguato alle dimensioni ed alle caratteristiche del locale e/o attività, contenente tutte le misure predisposte dal titolare per un corretta gestione della sicurezza antincendio, ivi comprese le disposizioni comportamentali impartite agli addetti da osservarsi in caso di emergenza;
- Dichiarazione a firma di tecnico abilitato (legge 818/1994) che l'attività risulta conforme al D.M, 19/08/96 ed alla circolare del Ministero dell'Interno del 15/02/51 n. 16;
- Certificazione e/o attestazione rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco, dalla quale risulti che il personale addetto ai primi e più urgenti interventi in caso di incendio, è idoneo ad espletare tale servizio, come stabilito dall'art. 4 punto 5 ultimo comma del D.M. 22/02/96;
- Relazione di impatto acustico. Nel caso di attività che si prevede possa produrre valori di emissione sonora superiore ai limiti, la relazione deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti;
- Relazione sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo ai sensi del D.P.C.M. 215/99.

Nel caso di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentato:

- autocertificazione dei requisiti igienico-sanitari;
- dichiarazione di inizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ALLEGATO C

Particolari manifestazioni

(Mostre, esposizioni temporanee e spettacoli in edifici non aventi le caratteristiche tipiche dei locali di pubblico spettacolo: scuole, capannoni, esercizi commerciali, ecc.)

È richiesta la presentazione dell' intera documentazione tecnica elencata nelle pagine che precedono.

Relativamente all'impianto elettrico, dovranno inoltre essere forniti:

1) Per il parere di fattibilità:

- verbale di collaudo dell'impianto elettrico fisso della struttura;
- progetto dell' impianto elettrico temporaneo.

2) Per la verifica dell'agibilità:

- collaudo dell' impianto elettrico temporaneo;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico temporaneo con gli allegati di legge;
- dichiarazione in merito alla compatibilità dell'impianto elettrico temporaneo allestito con quello fisso.

MOSTRE ED ESPOSIZIONI IN EDIFICI STORICI E ARTISTICI:

Se l'allestimento è soltanto temporaneo, vale quanto specificato al punto precedente.

In ogni caso, la documentazione tecnica dovrà essere redatta con specifico riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministro per i Beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n. 559.

In particolare, dovrà essere preventivamente acquisito il nulla osta della soprintendenza ai beni ambientali e architettonici e prodotta una nota della stessa soprintendenza che accerti, ai sensi dell' articolo 13 del citato Decreto Ministeriale, la superficie complessiva dell' area dell' edificio destinata all'iniziativa.

ALLEGATO D Manifestazioni varie all'aperto

(applicabile solo alle manifestazioni all'aperto non escluse dalle verifiche e accertamenti della Commissione ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente Regolamento)

(in particolare concerti):

La documentazione da presentare per il parere di fattibilità, oltre a quanto previsto negli Allegati A e B, dovrà rendere conto:

della delimitazione dell'area destinata all'iniziativa;

delle strutture progettate per lo stazionamento del pubblico e per l'esibizione degli artisti.

In sede di sopralluogo di verifica dell'agibilità dovrà essere resa disponibile, oltre alla documentazione sopra elencata relativa agli impianti elettrici, una certificazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite (per il pubblico e per gli artisti), redatta da professionista abilitato, corredata del relativo collaudo statico.